



Decreto n° 0112 / Pres.

Trieste, 13 settembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI IN AMBITO EDUCATIVO E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI GIOVANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2021, N. 22 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ)

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/09/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 12/09/2022

GIANPAOLO GASPARI

in data 12/09/2022

Vista la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in particolare l'articolo 20 che stabilisce che la Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

- a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
- b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
- c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
- d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
- e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
- f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
- g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

Visto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della succitata legge regionale, l'Amministrazione regionale concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore;

Visto che il comma 4 dell'articolo 20 della medesima legge demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità generali riguardanti la concessione di tali contributi e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari;

Preso atto che per il regolamento in oggetto, non riguardando funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali, non è stato necessario richiedere al Consiglio delle Autonomie locali il parere previsto dall'art. 8 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Visto il testo del "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)", e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali

emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 26 agosto 2022;

Decreta

- 1.** È emanato il "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale;
- 2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -